



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità

POR FSE 2007/2013

Asse II – Occupabilità

Linea di attività e.1.3.

AVVISO “CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO PER  
L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLA REGIONE SARDEGNA”

**Chiarimenti ai quesiti pubblicati nelle FAQ del 18/09/2012**

<p><b>QUESITI NR:</b> 85 del 14/09/2012 94 del 17/09/2012 96 del 17/09/2012 98 del 17/09/2012 113 del 18/09/2012 121 del 18/09/2012</p>	<p>Per la problematica relativa al pagamento in contanti delle competenze nette in favore dei lavoratori oggetto dell'intervento credito d'imposta ed espressa nei quesiti indicati a margine, si comunica che l'Amministrazione dopo ulteriori approfondimenti in merito all'argomento ha assunto la seguente decisione:</p> <p><i>Ai fini della verifica della spesa sostenuta di cui all'art. 7 dell'Avviso, i pagamenti delle competenze nette effettuati in contanti non sono ammissibili. Saranno ammissibili esclusivamente i pagamenti per i quali l'impresa potrà produrre la documentazione prevista dal già citato articolo 7</i></p>
---	--

**QUESITI AL 30/09/2012 (DAL NR. 124 AL NR. 160)**

<p><b>QUESITO NR. 124</b> 19/09/2012</p>	<p>Il giorno 08/11/2010 una ditta ha assunto una dipendente iscritta nelle liste di mobilità, con contratto a tempo determinato. Il 01/11/2011 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato.</p> <p>Si chiede se la dipendente può essere considerata lavoratrice svantaggiata in quanto prima dell'assunzione del 08/11/2010 risultava disoccupata da 10 mesi oppure se avendo ricevuto una retribuzione per quasi un anno come lavoratrice a tempo determinato perde lo status di "lavoratrice svantaggiata".</p> <p>Si chiede anche se il settore della panificazione artigianale è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato e in caso affermativo se la donna appartiene al genere sottorappresentato.</p> <p>- Vedi risposta al quesito nr. 5 - L'annuario statistico nazionale 2011 individua esclusivamente tre macrosettori economici: Agricoltura – Industria - Servizi. Vedi anche risposta al quesito nr. 88 punto 2</p>
--	---

<p><b>QUESITO NR. 125</b> 19/09/2012</p>	<p>Un lavoratore che risulta con un anzianità di disoccupazione pari a 28 mesi ai sensi del D.Lgs181/2000 e del D.Lgs 297/02 alla data di assunzione del 18/5/2011, ma che precedentemente a tale data di assunzione è stato assunto a tempo indeterminato per brevissimo periodo, tale che, non gli ha fatto decadere lo status di disoccupazione presso il Csl di appartenenza, puo' comunque essere ritenuto disoccupato da piu' di 24 mesi e beneficiario del credito d'imposta come lavoratore molto svantaggiato.</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 28</p>
<p><b>QUESITO NR. 126</b> 19/09/2012</p>	<p><b>In riferimento al credito d'imposta in oggetto, si chiede:</b> - se un'impresa che ha fatto richiesta di Cassa Integrazione per eventi atmosferici può usufruire del credito d'imposta.</p> <p>Per beneficiare del credito d'imposta l'impresa deve dichiarare che non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi.</p>
<p><b>QUESITO NR. 127</b> 19/09/2012</p>	<p>1) Ad aprile 2012 una nuova azienda ha assunto 2 Dipendenti svantaggiati Full Time assunti a tempo indeterminato nel settore Edilizia, a maggio 2012 causa pioggia chiedono una giornata di CIG Edile per intemperie. E' corretto dire che a causa di un'integrazione salariale in favore dei dipendenti per una giornata valutabile in circa 180 € perdono il diritto al credito d'imposta per 24 mesi in quanto l'istanza risulta presentabile a distanza inferiore dei 6 mesi? 2) In caso affermativo sarà possibile presentare, qualora ci fosse un nuovo avviso, con le domande per le assunzioni riferite al periodo 2 giugno 2012-13 maggio 2013? 3) Per dipendenti assunti a giugno 2011 l'importo del credito risulterà rilevante e di difficile recupero nel modello F24 tra il mese di autorizzazione di utilizzo, presumibilmente gennaio 2013, e la scadenza dei primi 24 mesi di lavoro, giugno 2013. Il credito d'imposta deve essere utilizzato in F24 entro i 24 mesi dalla data di assunzione o dalla data di riconoscimento del credito? 4) E' corretto dire che il calcolo del credito pari al 50% del costo tiene conto anche delle somme non ancora erogate al lavoratore? I seguenti elementi maturano mese per mese ma liquidati in maniera differita: Il TFR alla cessazione del rapporto, la 13.esima a dicembre e la 14.esima a luglio.</p> <p>1) Vedi risposta al quesito precedente- 2) Si rimanda all'art. 3 dell'Avviso pubblico 3) Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo 241/97 a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro due anni dalla data di assunzione 4) Il costo salariale sul quale calcolare l'importo del credito d'imposta è dato dai costi salariali già sostenuti ed eventuali costi salariali da sostenere nei 12/24 mesi successivi all'assunzione (art. 4 dell'Avviso pubblico)</p>
<p><b>QUESITO NR. 128</b> 19/09/2012</p>	<p><b>E' possibile spillare il documento ad ogni allegato, prima di inserirlo nella busta</b></p> <p>Si possono spillare i documenti se non vi sono disposizioni contrarie da parte dei servizi postali o altri servizi autorizzati alla spedizione.</p>
<p><b>QUESITO NR. 129</b> 19/09/2012</p>	<p><b>In merito alla concessione del credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, si chiede se è ammesso il pagamento in contanti delle retribuzioni.</b> <b>In caso di risposta positiva, si chiede quale documentazione produrre per attestare l'avvenuto pagamento.</b></p> <p><i>Ai fini della verifica della spesa sostenuta di cui all'art. 7 dell'Avviso, i pagamenti delle competenze nette effettuati in contanti non sono ammissibili. Saranno ammissibili esclusivamente i pagamenti per i quali l'impresa potrà produrre la documentazione prevista dal già citato articolo 7</i></p>

<p><b>QUESITO NR. 130</b> 19/09/2012</p>	<p>Quando si indica il destinatario deve essere indicato alla fine anche il mittente o è sufficiente indicare tutti i dati del mittente dove si indicano normalmente? Se si deve inviare più di un allegato2 e più di un allegato 2 e 2/a quanti documenti d'identità devo allegare?</p> <p>Si rimanda all'art. 6 dell'Avviso pubblico</p>
<p><b>QUESITO NR. 131</b> 19/09/2012</p>	<p>Si vuole sottoporre il seguente quesito:  <b>decadrebbe dal diritto al credito d'imposta una società che al 31/12/2012 o comunque nel corso del 2013 dovrebbe effettuare un trasferimento d'azienda con il quale verrebbero comunque mantenuti i livelli occupazionali a carico del cessionario?</b>  <b>Il cedente richiedente il credito d'imposta, avendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, avrebbe diritto ad usufruire del credito d'imposta maturato fino al momento del trasferimento d'azienda?</b>  <b>Il cessionario, mantenendo i livelli occupazionali, potrebbe usufruire del credito d'imposta relativo al periodo successivo?</b></p> <p>Si ricorda che il punto b) dell'articolo 12 dell'avviso dispone "<i>se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo dalla data di assunzione di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese</i>", ciò è causa di decadenza dei benefici ottenuti e, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta di cui ha già fruito.</p> <p>Tuttavia, se il lavoratore assunto che beneficia del contributo dovesse risultare ancora dipendente dell'impresa cessionaria, ricorrono le condizioni di conservazione del posto di lavoro prescritte dall'avviso.</p> <p>Si precisa che dell'avvenuta cessione deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione. Il cessionario per l'ottenimento del credito d'imposta, a valere sulle medesime unità lavorative già individuate dal cedente, dovrà comunque dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso.</p>
<p><b>QUESITO NR. 132</b> 19/09/2012</p>	<p>Si vuole sapere se è consentita la variazione della percentuale di part-time del dipendente per il quale si chiede il credito di imposta oppure oltre all'obbligo di dover conservare il posto di lavoro per 2 o 3 anni (a seconda della dimensione aziendale) c'è anche l'obbligo di mantenere inalterata la percentuale di part-time (la fattispecie concreta è il passaggio da full-time a part-time)</p> <p>Si rimanda all'art. 12 dell'Avviso pubblico</p>
<p><b>QUESITO NR. 133</b> 19/09/2012</p>	<p>Si ha necessità di un chiarimento che non risulta contemplato nelle Faq fino ad oggi:  <b>Datore di lavoro che acquista un ramo di azienda con i relativi dipendenti che continuano il contratto precedente senza soluzione di continuità'.  I lavoratori in tal modo assunti, avendo gli altri requisiti, beneficiano del credito di imposta?</b></p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 110</p>
<p><b>QUESITO NR. 134</b> 19/09/2012</p>	<p>Si espone il seguente quesito</p> <p>1) <b>La revoca del credito d'imposta dall'origine in caso di mancato rispetto dell' Articolo 12 lettera b) "se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo dalla data di assunzione di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese".Pertanto l'azienda è obbligata a restituire il credito se per qualsiasi ragione, anche in assenza di volontà del datore di lavoro, il contratto di lavoro con il dipendente cessa prima dei 24 mesi? comprendendo dimissioni, decesso, licenziamento giusta causa, perdita dell'appalto, etc?</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso pubblico nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta di cui ha già usufruito.</p>

<p><b>QUESITO NR. 136</b> 19/09/2012</p>	<p>Si chiede il presente quesito: e' stato assunto un dipendente a tempo indeterminato che precedentemente è stato assunto dalla stessa ditta a tempo determinato per 10 mesi nel 2011 senza superare gli 8000,00 € di reddito e altri 4 mesi nel 2012 come proroga del precedente rapporto nel 2012, sempre senza superare il reddito minimo personale. Puo' il lavoratore usufruire del credito d'imposta?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 5</p>
<p><b>QUESITO NR. 137</b> 20/09/2012</p>	<p>Per il calcolo mensile del mantenimento della media occupazionale, se si rileva che il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti l'assunzione, il credito d'imposta decade definitivamente o solo per quel mese?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 97</p>
<p><b>QUESITO NR. 138</b> 20/09/2012</p>	<p>Si richiedono chiarimenti in merito al calcolo del credito d'imposta per un dipendente che ha usufruito del finanziamento per il welfare to work. Se il costo totale è di € 25.000,00 l'importo ottenuto con il welfare to work (€ 17.000) si deve:</p> <p>A) sottrarre dal costo totale e poi calcolare il 50% (quindi € <math>25.000 - 17.000 / 2 = 4.000</math>)?</p> <p>B) o invece dal 50% del costo totale sottrarre l'importo ottenuto (quindi € <math>25.000 / 2 - 17.000 = \text{zero}</math>)?</p> <p>Si Chiede quale delle due opzioni sia quella corretta</p> <p>Premesso che l'intervento "Welfare to work" si configura come un aiuto di stato, si precisa che il credito d'imposta può essere cumulato con altri aiuti di stato in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 800/2008. In ogni caso il valore complessivo dell'aiuto non può superare il 50% dei costi salariali ammissibili sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione.</p>
<p><b>QUESITO NR. 139</b> 20/09/2012</p>	<p>PER POTER USUFRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA LA SEDE OPERATIVA NELLA QUALE OPERA L'AZIENDA DEVE ESSERE PRESENTE NELL'ELENCO DELLE AREE AMMISSIBILI AGLI AIUTI A NORMA DELL'ART. 87 E 88 DEL TRATTATO I QUALI RINVIANO ALLA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE ED EVIDENZIANO SOLO DETERMINATE ZONE CENSUARIE ? LA VOSTRA RISPOSTA AL QUESITO N. 10 E' STATA CHE L'ASSUNZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA E LE RISPOSTE AI QUESITI ,21,32,37,57 SONO STATE - VEDI RISPOSTA N. 10 SI CHIEDE DI SPECIFICARE PER QUALE MOTIVO NON DOBBIAMO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO 2007/2013 CHE IDENTIFICANO LE ZONE CENSUARIE.</p> <p>L' art. 1 del Decreto 24 maggio 2012 stabilisce che il contributo spetta per le assunzioni di lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o " molto svantaggiati" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna</p>
<p><b>QUESITO NR. 140</b> 20/09/2012</p>	<p>In merito a quanto stabilito nel punto 5 dell'avviso richiamato in oggetto si chiede se la dichiarazione del posto o dei posti resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, deve essere corredata da documentazione attestante le cause per cui si è reso vacante il posto di lavoro o sia sufficiente barrare la casella dell'allegato 2a in cui si dichiara che l'assunzione non rappresenta un aumento netto in quanto i posti di lavoro sono resi vacanti per le cause sopra richiamate non imputabili all'impresa senza alcuna indicazione della media in ula così come definita nel medesimo allegato.</p> <p>Il datore di lavoro al momento della presentazione dell'istanza deve dichiarare quanto sopra nel modello 2A e ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso pubblico la Regione per verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate procederà ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune.</p>

<p><b>QUESITO NR. 141</b> 20/09/2012</p>	<p>Si pone il seguente quesito: una dipendente e' stata assunta beneficiando del contributo provinciale welfare to work, € 17.000,00 lordi comprensivo del bonus dote formativa, può allo stesso tempo usufruire del credito di imposta ammontando ad € 30.000,00 il costo salariale dei 24 mesi successivi l'assunzione? Ossia il calcolo da fare è 30.000 - 17.000/2 oppure 30.000/2-17.000???</p> <p>Vedi risposta al quesito nr, 138</p>
<p><b>QUESITO NR. 142</b> 20/09/2012</p>	<p>Si chiedono informazioni in merito alla possibilità di utilizzare o meno il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile in Sardegna. In un'azienda, un dipendente rassegna le proprie dimissioni con fine rapporto per il giorno 31/10/2011. In data 21/11/2011 lo stesso dipendente viene riassunto dalla stessa azienda. L'assunzione del lavoratore crea per l'azienda, un incremento occupazionale dello 0,10. Incremento occupazionale che aumenta allo 0,23 dal mese di luglio per una variazione in aumento delle ore settimanali di un altro lavoratore. Con questa situazione, all'azienda spetta il credito d'imposta? Il Lavoratore è considerato svantaggiato in quanto non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale.</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 17</p>
<p><b>QUESITO NR. 143</b> 20/09/2012</p>	<p>Quesito : Una Ditta ha assunto un lavoratore molto svantaggiato con la legge 407/90 in oltre ha ottenuto il finanziamento con il progetto Welfare to Work ( considerando quest'ultima agevolazione in regime de minimis) . dalle risposte dei precedenti quesiti le agevolazioni si possono cumulare con il credito d'imposta purché il valore complessivo dell'aiuto non superi il 50% dei costi salariali ammissibili sostenuti ne 12/24 mesi successivi all'assunzione . Quale conteggio occorre fare? :</p> <p>1) totale costo dipendente per 24 mesi 30710,00 - contributo welfare to work ( de minimis) 15.000,00 costo netto 15710,53 importo credito d'imposta spettante 7855,26</p> <p>2) totale costo dipendente per 24 mesi 30710,00 Aiuto di stato massimo ammissibili 15355,00 Progetto Welfare to work ( de minimis) 15.000,00 credito d'imposta usufruibile 355,00</p> <p>Quale dei due conteggi e' corretto ?</p> <p>In riferimento alla legge 407/90 vedi risposta al quesito nr. 4 punto 1 per quanto riguarda il progetto Welfare to Work vedi risposta al quesito nr. 138</p>
<p><b>QUESITO NR. 144</b> 20/09/2012</p>	<p>In riferimento alle cause di decadenza in caso di accertamento di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a € 5000,00, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo 14/05/2011 e il 13/05/2015, si chiede se la violazione alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori non devono superare i 5000,00 o qualsiasi violazione fa decadere il diritto al credito???</p> <p>Per le violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015 è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione (Art. 12 dell'Avviso pubblico).</p>

<p><b>QUESITO NR. 145</b> <b>20/09/2012</b></p>	<p>Si chiedono cortesemente alcuni chiarimenti in merito ai requisiti necessari per poter accedere al credito di imposta. Un'impresa edile di nuova costituzione che assume due operai a luglio 2011, ed entrambi rientrano nella categoria di lavoratori svantaggiati. Dal 12/3/2012 al 25/5/2012 con uno dei due dipendenti, l'impresa si accorda per una sospensione consensuale (causa mancanza di lavoro) senza alcuna retribuzione - Lavoratore sospeso senza ammortizzatori sociali. Nel mese di maggio per l'altro dipendente non sospeso, è stata chiesta la CIG ordinaria edilizia per maltempo per un totale di 3 giornate (24 ore).</p> <p>1) al quesito n. 64 rispondete che se l'azienda ha fatto ricorso alla CIG (intesa anche quella edile) nei 6 mesi precedenti la domanda di ammissione al credito, non può fare la richiesta, in quanto non vi sono le condizioni di cui all'art. 5 dell'Avviso. Ma è stato stabilito un numero minimo di ore e/o giornate? E' possibile che per 24 ore di richiesta di CIG edile l'impresa perda i requisiti? E' possibile annullare presso l'INPS la richiesta, in considerazione che ancora non è stata liquidata al lavoratore?</p> <p>2) nel caso specifico lasciando fuori (per assurdo) il lavoratore che nel mese di maggio era in CIG per 24 ore, l'impresa perde i requisiti anche per l'altro che era solo sospeso e per il quale non è stata fatta alcuna richiesta?</p> <p>Per beneficiare del credito d'imposta l'impresa deve dichiarare che non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi.</p>
<p><b>QUESITO NR. 146</b> <b>21/09/2012</b></p>	<p>Si chiedono chiarimenti in merito al punto in cui si stabilisce che l'assunzione a tempo indeterminato deve rappresentare un aumento netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dei lavoratori a tempo indeterminato. cosa si intende per aumento netto? esempio: alla data di assunzione ho 3 dipendenti, la media dei 12 mesi precedenti è 2,58. devo considerare 2,58 come 3 essendo la frazione maggiore di 0,5 per cui non c'è incremento e non spetta il credito oppure devo considerare un incremento di 0,42 per cui c'è incremento e spetta il credito? faccio questa domanda perchè molti parlano di U.L.A. e il calcolo U.L.A. prevede che si arrotondi per difetto o eccesso</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 17</p>
<p><b>QUESITO NR. 147</b> <b>21/09/2012</b></p>	<p>Si chiedono chiarimenti in merito al calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, i lavoratori a part-time devono essere considerati una unità o proporzionati in base all'orario svolto? in quanto nella risposta del quesito 17 non viene specificato</p> <p>Ai sensi del Regolamento CE 800/2008 nel calcolo dell'ULA il lavoro a tempo parziale si conteggia come frazione di ULA.</p>
<p><b>QUESITO NR. 149</b> <b>21/09/2012</b></p>	<p>Un'impresa ha una base occupazionale a giugno 2012 pari a 1.97 ed una media anno precedente di 1.28; ha due dipendenti papabili per cui si vuole chiedere il credito di imposta, uno di essi è stato assunto il 25/10/2011 a tempo indeterminato e si dimetterà il 30/09/2012. In base alla normativa, in caso di dimissioni bisogna restituire il credito concesso, malgrado l'azienda abbia comunque assunto nel mese di luglio e settembre 2012 a tempo indeterminato 3 dipendenti con contratto part-time e la base occupazionale è aumentata a 3.36 ??</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 41</p>

<p><b>QUESITO NR. 150</b> 22/09/2012</p>	<p>RELATIVAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, PUNTO 5 DELL'ART. 7, IN CUI SI CHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE COMPETENZE NETTE ATTRAVERSO DOCUMENTAZIONE BANCARIA, SI FA PRESENTE CHE SI STA CHIEDENDO DI ADEMPIERE AD UNA FORMALITA' NON PREVISTA DA ALCUNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA SE GLI IMPORTI CORRISPOSTI SONO INFERIORI AI MINIMI PREVISTI DALLE NORME SULLA TRACCIABILITA' DELLE SOMME DI DANARO. IN PARTICOLARE SI FA PRESENTE CHE AD ESSERE PENALIZZATE DA TALE OBBLIGO SARANNO SOPRATTUTTO LE PICCOLE E PICCOLISSIME IMPRESE, CHE MAGARI HANNO ASSUNTO PER LA PRIMA VOLTA L'UNICO LAVORATORE, ANCHE PART/TIME, E CHE, IN UNA POLITICA DI MASSIMO RISPARMIO, VISTA LA RECESSIONE GALOPPANTE CHE STIAMO VIVENDO, HANNO VOLUTO PAGARE IN CONTANTI, SOMME INFERIORI AI 1.000,00 EURO, PER EVITARE L'ONERE DI OPERAZIONI BANCARIE COSTOSE. SI CHIEDE ALMENO CHE L'OBBLIGO DI CUI AL PUNTO 5 DELL'ART. 7 VENGA APPLICATO PER I PAGAMENTI AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA.</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 129</p>
<p><b>QUESITO NR. 151</b> 24/09/2012</p>	<p>La situazione di un'azienda è la seguente:  - Costituzione dell'azienda novembre 2011  - assunzione di n. 4 dipendenti a tempo indeterminato  - dicembre licenziamento di n.1 dipendente  - dicembre assunzione di 1 dipendente  Totale dipendenti a settembre 2012 n.4 tutti con caratteristiche di lavoratori svantaggiati e assunti a tempo indeterminato  Domanda n. 1  se io dovessi fare richiesta del credito d'imposta per tutti e 4 i dipendenti e dopo un certo periodo (poco tempo) dovessi licenziare 1 o 2 dipendenti il diritto ad usufruire del credito d'imposta decadrebbe solo per i dipendenti licenziati o per tutti i dipendenti per cui ho fatto richiesta?  Domanda n. 2  se la risposta alla domanda precedente fosse che io perderei il diritto ad usufruire del credito d'imposta per tutti i dipendenti, la soluzione alla mia situazione potrebbe essere chiedere il credito d'imposta solo per i dipendenti che sono sicura che non dovranno essere licenziati e licenziando comunque gli altri per cui non ho chiesto il credito d'imposta non perderei il diritto di usufruire del credito d'imposta.</p> <p>Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico inoltre ai sensi dell'art. 12 lettera b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni dalla data di assunzione nel caso delle piccole medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese, il diritto al credito d'imposta decade e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta di cui ha già usufruito</p>
<p><b>QUESITO NR. 152</b> 24/09/2012</p>	<p><b>“Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”</b>  Art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 nr. 70  POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.1.3  Si pongono le seguenti domande:  1) un'associazione culturale che svolge produzioni artistiche (eventi e spettacoli), finanziata dalla Regione Sardegna, dal Ministero per le Attività Culturali e da altri Enti Pubblici in Italia e all'Unione Europea, avrebbe diritto a beneficiare del “Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”?  2) si potrebbe assumere con tale credito un lavoratore dello spettacolo e dell'arte, o operatore culturale con ruolo di segreteria e/o amministrazione?</p> <p>1) In base all'art. 3 dell'Avviso “sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Stato ed enti pubblici), di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni. Sono esclusi, altresì, i settori di cui all'art. 1 paragrafo 3 del Regolamento (CE)</p>

	<p>800/2008".</p> <p>2) Ove siano soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'Avviso, nulla osta.</p>
<p><b>QUESITO NR. 153</b> 25/09/2012</p>	<p><b>UN'AZIENDA INIZIA L'ATTIVITA' IL 02/04/2012 ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI LOCAZIONE D'AZIENDA, QUINDI SUBENTRA NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI UN DIPENDENTE CHE CONTINUA IL RAPPORTO DI LAVORO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. NEI GIORNI SUCCESSIVI SI PROCEDE A NUOVE ASSUNZIONI. SI VUOLE SAPERE SE TALI NUOVE ASSUNZIONI RAPPRESENTANO UN INCREMENTO DELLA FORZA LAVORO O SE E' NECESSARIO CONOSCERE LA "STORIA" OCCUPATIVA DELL'AZIENDA AFFITTANTE AL FINE DI VERIFICARE L'INCREMENTO.</b></p> <p>Come previsto dall'articolo 5 dell'Avviso <i>"l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto"</i></p>
<p><b>QUESITO NR. 154</b> 25/09/2012</p>	<p><b>Il rimborso dell'indennità pari a 2500 euro per due anni da parte dell'Agenzia Regionale, che spetterebbe ad un'azienda che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha avuto come P.I.P.(piano inserimento professionale) è considerato aiuto di stato e fa decadere il diritto al credito d'imposta?</b></p> <p>Come previsto dall'art. 10 dell'Avviso <i>"Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad una intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'articolo 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione"</i>.</p>
<p><b>QUESITO NR. 155</b> 26/09/2012</p>	<p>In merito alla compilazione dell'Allegato 1: nel caso di aziende che operano nel campo dell'Edilizia abbiamo notato che non è presente un campo in cui indicare il numero di posizione della Cassa Edile. Bisogna indicarlo? Se si, dove?</p> <p><b>Il numero di posizione della Cassa Edile si può indicare o nell'allegato 1 o dichiararlo in una nota separata</b></p>
<p><b>QUESITO NR. 156</b> 27/09/2012</p>	<p><b>All'art. 7 dell'avviso pubblico, tra i documenti da inviare, al punto 5 indica "copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle competenze nette". Alcune imprese, che potrebbero avere diritto al beneficio, hanno contratti di lavoro part time, con importi netti delle retribuzioni inferiori a € 1.000,00, per i quali eseguono i pagamenti in contanti. E' sufficiente la dichiarazione del lavoratore attestante l'avvenuto pagamento? O come ci pare di capire le medesime perderebbero il diritto all'incentivo?</b></p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 129</p>
<p><b>QUESITO NR. 157</b> 27/09/2012</p>	<p><b>Un'associazione sportiva dilettantistica, sia che svolga sia che non svolga attività economica, ha diritto al credito di imposta per i nuovi assunti nel mezzogiorno?</b></p> <p>Ai sensi del Regolamento 800/2008 il datore di lavoro deve esercitare un'attività economica.</p>



<p><b>QUESITO NR. 158</b> <b>27/09/2012</b></p>	<p>All'art.2, punti 18 e 19 del Regolamento CE/2008 al punto d) viene definito lavoratore svantaggiato: "adulti che vivono soli con una o più persone a carico". Cosa si intende esattamente? anche un genitore separato col figlio a carico al 100%</p> <p>Si fa riferimento agli adulti che vivono soli con una o più persone fiscalmente a carico</p>
<p><b>QUESITO NR. 159</b> <b>28/09/2012</b></p>	<p>Una azienda ha assunto 3 lavoratori part time al 50% in data <u>01.09.2012</u>, ovvero 1,5 come forza occupazionale , dato che un dipendente era già occupato presso la stessa: Ula 12 mesi precedenti: 0,30 Forza occupazionale al <u>01.09.2012</u> <u>2,50</u> Incremento occupazionale: <u>2,20</u> Per non decadere dal beneficio l'azienda deve mantenere per due anni dall'assunzione un organico di 2,5 o semplicemente non licenziare il personale beneficiario del Credito d'imposta e mantenere un incremento superiore all'Ula di riferimento ( rilevata nei 12 mesi prima dell'assunzione)?</p> <p>L'Avviso pubblico prevede che i datori di lavoro per ottenere il credito d'imposta devono aver assunto i lavoratori di cui all'art. 3 nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 1° giugno 2012</p>
<p><b>QUESITO NR. 160</b> <b>30/09/2012</b></p>	<p>Si pongono le seguenti richieste di chiarimento sulle disposizioni dell'Avviso Pubblico Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione di lavoratori (Art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni con legge 106/2011 e s.m.i.):</p> <p><i>1. In riferimento al requisito di "soggetto molto svantaggiato" si chiede se in tale fattispecie si possa ricomprendere anche il caso di un lavoratore che nei 24 mesi antecedenti all'assunzione a tempo indeterminato sia stato occupato attraverso forme non costituenti rapporti di lavoro come un PIP (nella medesima azienda) e Servizio Civile Nazionale che hanno determinato un mantenimento dello status di disoccupato di lunga durata per tali attività lavorative a tempo determinato per periodi inferiori ad 8 mesi tali da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (ovvero per Euro 7.200) ma che sommati ad altra forma di reddito assimilato a quello dipendente come l'assegno di merito corrisposto dalla RAS (per Euro 6.000) abbiano comportato il superamento della soglia del reddito minimo personale annuale escluso da imposizione.</i></p> <p><i>Per intenderci si richiede se tale reddito aggiuntivo di euro 6.000 consenta il mantenimento dello status di disoccupato di lunga durata (così come previsto nell'art.1, comma 2, lett.c, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002) in quanto non generato dallo svolgimento di attività lavorativa.</i></p> <p><i>2. Si richiede un confronto con l'Amministrazione riguardante l'assenza di una interpretazione univoca in merito all'inclusione o meno degli apprendisti fra i lavoratori assunti a tempo indeterminato che hanno generato un incremento occupazionale da parte delle otto Regioni coinvolte nell'assegnazione delle risorse messe a bando, considerati anche i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>la disciplina attuale prevede che "il rapporto di apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani" e che non cessa con il termine del periodo di apprendimento obbligatorio ma richiede un atto formale per la cessazione ai sensi dell'art. 2118 c.c.;</i></li> <li>- <i>l'Agenzia delle Entrate non ha mai previsto un'esclusione degli stessi dal beneficio in esame e che agli effetti previdenziali l'apprendista è considerato e codificato come assunto a tempo indeterminato;</i></li> <li>- <i>l'Amministrazione della RAS non ricomprenda gli stessi nell'agevolazione per analogia con la previsione del Regolamento CE 800/2008 che esclude gli apprendisti dal calcolo dell'ULA, ma che tale Regolamento comunitario (se pur con forza di legge superiore per gerarchia delle fonti) è stato emanato in un periodo antecedente (2008) al T.U. dell'apprendistato (2011).</i></li> </ul> <p><i>Si richiede quindi se esiste un margine successivo di apertura a tale inclusione</i></p>

***degli apprendisti considerata anche la previsione all'art. 5 dell'Avviso Pubblico ove la Regione si riserva di assegnare eventuali risorse residue e/o ulteriori finanziamenti rispetto a quelli stanziati.***

- Vedi risposta al quesito nr. 28

- Qualora venga data un'interpretazione favorevole all'ammissibilità del contratto di apprendistato da parte dei Ministeri interessati (Economia e Finanze - Lavoro e Politiche Sociali - Coesione territoriale), in presenza di risorse finanziarie residue, nulla osta all'inserimento di tale tipologia contrattuale in un prossimo Avviso pubblico.